

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LO SVILUPPO DEL TERRITORIO

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i compiti istituzionali, l'organizzazione ed il funzionamento del Centro per l'Innovazione Tecnologica e lo Sviluppo del Territorio dell'Università degli Studi della Tuscia, di seguito denominato CINTEST.

Art. 2

Finalità

1. Il CINTEST si propone di gestire iniziative aventi per oggetto prevalente la ricerca, con particolare riferimento allo sviluppo di azioni ad elevato contenuto di innovazione tecnologia connesse alla crescita e allo sviluppo del territorio. Il CINTEST può avvalersi della collaborazione di altri Atenei, di Enti di Ricerca e di Enti Pubblici per avviare iniziative comuni nel campo della ricerca, della formazione, dell'aggiornamento professionale e della fornitura di servizi.
2. Il CINTEST persegue altresì le seguenti finalità istituzionali:
 - a) promuovere, coordinare ed eseguire attività di ricerca finalizzata all'innovazione tecnologica e allo sviluppo del territorio; promuovere coordinare ed eseguire attività di ricerca, formazione e aggiornamento di carattere interdisciplinare in collaborazione con Università e Enti di Ricerca anche a livello internazionale;
 - b) favorire lo scambio di informazioni tra gli istituti e i Dipartimenti delle Università che potranno essere convenzionate, anche nel quadro di una collaborazione con altri Istituti o Dipartimenti universitari e con gli Istituti del CNR, i Centri di Ricerca di Enti pubblici e privati che operano nel settore anche in ambito internazionale;
 - c) promuovere iniziative di divulgazione scientifica e di collaborazione interdisciplinare a livello nazionale e internazionale;
 - d) promuovere accordi di collaborazione con gruppi nazionali e internazionali che si occupano di attività di ricerca simili a quelle sviluppate dal CINTEST, con particolare riferimento all'innovazione e allo sviluppo delle realtà produttive presenti nel territorio;

e) organizzare convegni, incontri di studio, seminari e ogni altra iniziativa volta a valorizzare e diffondere le iniziative e i risultati prodotti dal CINTEST.

Art. 3

Sede

1. Il CINTEST ha sede presso l'Università degli Studi della Tuscia, in Viterbo.

Art. 4

Afferenze di docenti e ammissione di Enti in convenzione

1. Possono far parte del CINTEST docenti che operano presso l'Università della Tuscia o presso Atenei o Enti convenzionati. Possono, altresì, far parte del CINTEST, in numero non superiore ai due quinti del totale dei componenti del Centro, docenti non operanti presso Atenei o Enti convenzionati, la cui comprovata attività scientifica e di ricerca contribuisca in modo rilevante al raggiungimento degli obiettivi del CINTEST.

2. Possono entrare a far parte del CINTEST Istituti di istruzione superiore e Enti Pubblici, mediante formale richiesta da inoltrare la Direttore Tecnico-scientifico. Le richieste vengono sottoposte all'approvazione del Consiglio di Sezione previo parere vincolante formulato dal Senato Accademico.

Art. 5

Unità operative

1. Le attività del CINTEST possono essere svolte anche attraverso Unità Operative presenti presso le Università Convenzionate o presso altri enti, previa convenzione.

2. Le Unità operative sono volte ad assicurare un equilibrato funzionamento del CINTEST ed una equa ed efficace distribuzione dei compiti necessari allo svolgimento dell'attività di ricerca.

3. Le Unità operative sono istituite a seguito di apposita istanza, presentata dall'Università convenzionata o altro Ente al Direttore Tecnico-scientifico del CINTEST, corredata da dettagliato programma di attività.

4. Gli afferenti ad ogni Unità eleggono un Coordinatore che resta in carica tre anni ed è rieleggibile.

5. A fine anno le Unità operative trasmettono al Direttore Tecnico-scientifico la relazione sull'attività svolta e il programma per l'anno successivo, da sottoporre al Consiglio della Sezione.

Art. 6

Autonomia organizzativa

1. Al CINTEST è attribuita autonomia gestionale e organizzativa per il perseguimento degli obiettivi di propria competenza, in conformità delle disposizioni dello Statuto e nei limiti stabiliti dai regolamenti dell'Università.

Art. 7

Organi

1. Gli Organi del CINTEST sono il Consiglio di Sezione e il Direttore Tecnico-scientifico, nominati con decreto Rettorale.

Art. 8

Il Direttore Tecnico-scientifico

1. Il Direttore Tecnico-Scientifico del CINTEST:

- a) viene eletto dal Consiglio di Sezione tra i professori di ruolo a tempo pieno che fanno parte del Consiglio e nominato dal Rettore.
- b) resta in carica per tre anni solari e può essere rinnovato una sola volta consecutiva;
- c) è membro del Consiglio dei Direttori del Centro Integrato;
- d) ha la rappresentanza del CINTEST nel Consiglio dei Direttori del Centro Integrato;
- e) propone la nomina al Consiglio di Sezione di un Vice Direttore che supplisce il Direttore in tutte le funzioni in caso di suo impedimento.
- f) convoca e presiede il Consiglio di Sezione, verifica l'esecuzione dei deliberati, promuove le attività del CINTEST;
- g) tiene i rapporti con il Centro Integrato di Ateneo e con gli organi accademici dell'Università, esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono devolute dalle leggi e dallo Statuto e dai regolamenti dell'Università degli Studi della Tuscia;
- h) propone al Consiglio, tutte le convenzioni e i contratti diversi da quelli indicati nell'articolo 11, comma 3, del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. Sono di competenza del CINTEST anche tutti gli adempimenti connessi alla esecuzione delle convenzioni e dei contratti indicati.

2. Il Direttore ha la responsabilità della conduzione tecnica, organizzativa e gestionale del CIN-

TEST, in particolare:

- a) propone al Consiglio della Sezione gli obiettivi della Sezione ed il correlato Piano delle attività, anche sulla base delle richieste formulate dagli utenti, con l'indicazione delle risorse umane da utilizzare nonché delle risorse tecniche e finanziarie;
- b) espone al Presidente del Consiglio dei Direttori del Centro Integrato i Piani annuali delle attività e la relativa distribuzione delle risorse ai sensi dell'art.7, c. 2, lett.e) del Regolamento del CIA;
- c) formula al Consiglio del CINTEST le proposte da inoltrare al Presidente del CIA per la predisposizione del Bilancio di previsione di Ateneo e per le attività connesse al Conto consuntivo di Ateneo;
- d) propone al Consiglio dei Direttori del Centro Integrato, previa delibera del Consiglio della Sezione, ai sensi dell'art.8, c.3, lett.b) del Regolamento del CIA, le richieste di acquisizione di forniture e servizi, nei casi previsti dal Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, salvo che la predetta funzione non sia delegata al Consiglio della Sezione medesima;
- e) organizza e gestisce le risorse umane e tecniche a disposizione.

3. Il Direttore Tecnico-scientifico, per i fini di cui all'art.4, c.2 del Regolamento del CIA, è tenuto a trasmettere una relazione annuale sulle attività svolte, approvata dal Consiglio del CINTEST, al Centro Integrato.

Art. 9

Consiglio di Sezione

1. Il Consiglio di Sezione del CINTEST è composto dal Direttore Tecnico-Scientifico e dai rappresentanti del personale docente di ruolo nominati dal Rettore, su designazione delle strutture universitarie aderenti al Centro. I componenti del Consiglio di Sezione restano in carica tre anni solari. In caso di dimissioni o altro impedimento definitivo di un componente, il Direttore provvede agli adempimenti necessari al fine della sua sostituzione ed il nuovo nominato resta in carica fino al compimento del mandato del Consiglio di Sezione.

2. Il Consiglio di Sezione delibera, su proposta del Direttore tecnico-scientifico:

- a) gli obiettivi del CINTEST e il correlato Piano delle attività. A tal fine può stipulare, su proposta del Direttore Tecnico-scientifico, accordi di collaborazione, convenzioni e contratti che abbiano per oggetto attività sperimentali, scientifiche, didattiche e di servizio finanziate da soggetti pubblici e privati, condotte nel Centro e può adottare i piani di sviluppo (attrezzature, locali, personale, ecc.)

Regolamento per il funzionamento del Centro per l'innovazione tecnologica e lo sviluppo del territorio
(emanato con D.R. n. 237/21 del 01.04.2021)

del Centro, su proposta del Direttore Tecnico-scientifico, da trasmettere al Centro Integrato.

b) la proposta di budget annuale e i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi assegnati alla Sezione comunicandoli al Centro Integrato;

c) le norme che disciplinano le richieste dell'utenza e l'utilizzo delle infrastrutture nonché delle attrezzature della Sezione, i criteri di utilizzo e le relative tariffe;

d) le norme di dettaglio che tutelano la sicurezza del personale, degli utenti e delle infrastrutture, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale e di Ateneo in materia di sicurezza e prevenzione.

3. La carica di consigliere è incompatibile con quella di consigliere di altra sezione del CIA.

Art. 10

Recesso degli Enti convenzionati

1. Ciascuno degli enti consociati può esercitare azione di disdetta o di recesso da comunicarsi con PEC al Direttore Tecnico-scientifico.

Art. 11

Gestione dei fondi

1. La gestione amministrativa e di budget del CINTEST è assicurata dal Centro Integrato ai sensi dell'art.11 del Regolamento del CIA.

2. La scelta in ordine alla destinazione delle risorse inserite nella Unità Previsionale di base della sezione nel budget del CIA spetta al CINTEST.

3. Il CINTEST propone l'ordinazione della spesa al Presidente del Centro Integrato ai sensi dell'art. 11, c.3 del Regolamento del CIA.

4. Per le prestazioni di servizi a favore di utenti interni ed esterni all'Università, il CINTEST applica le tariffe e le norme regolamentari stabiliti dal Consiglio di Sezione, nel rispetto della normativa di Ateneo.

5. I proventi derivanti dalle attività di servizi rimangono acquisiti nell'UPB del CINTEST.

Art. 12

Norme finali

1. Per quanto non disciplinato espressamente dal presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente.

Regolamento per il funzionamento del Centro per l'innovazione tecnologica e lo sviluppo del territorio
(emanato con D.R. n. 237/21 del 01.04.2021)

2. Le richieste di modifica al presente regolamento sono presentate dai membri del Consiglio di Sezione e sono approvate ai sensi dell'art. 22 dello Statuto.